

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

SERVIZI SOCIALI

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La gestione dei **servizi sociali** consiste in un sistema integrato di servizi che promuove interventi finalizzati a garantire una buona qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.

Rappresentano un presidio sul territorio per garantire i diritti e la giustizia sociale, che si concretizza in un sostegno pratico ai cittadini e alle comunità familiari.

I servizi in oggetto sono tesi a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di svantaggio, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e di non autonomia.

I cittadini possono rivolgersi agli assistenti sociali del territorio comunale per informazioni e per l'accesso ai servizi o prestazioni: in favore di adulti, persone con disabilità, minori e famiglie, anziani non autosufficienti.

I servizi sociali territoriali predispongono specifici programmi di lavoro nell'ambito di tutela, accoglienza e dell'integrazione sociale. Numerosi sono gli interventi attuati e vanno da aiuti di natura economica, azioni di inserimento lavorativo e formazione professionale, contenimento

del disagio familiare e sostegno alle relazioni di carattere educativo, sostegno scolastico e promozione del tempo libero, esecuzione di procedimenti amministrativi, civili e penali.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

- oggetto (sintetica descrizione del servizio)
Gestione del Servizio Sociale di base del Comune di Almenno San Salvatore, attraverso l'impiego di assistenti sociali, dipendenti dell'Azienda Speciale Consortile, per un totale di 20 ore settimanali, per 46 settimane annuali;
- data di approvazione, durata - scadenza affidamento
Contratto di servizio nr. 2 del 27/01/2022, con il quale il Comune di Almenno San Salvatore ha affidato all'Azienda Speciale Consortile (ASC) "Valle Imagna – Villa d'Almè, Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona" la gestione del Servizio Sociale di base;
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato:
2020 € 19.862,32
2021 € 21.276,09
2022 € 21.000,00

Nel caso di affidamento a società *in house*:

Nel rispetto del "principio dell'auto organizzazione amministrativa dell'Ente affidante" (cfr. art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023), si sottolinea che la gestione diretta da parte del Comune di Almenno San Salvatore non è attuabile, non avendo l'Ente la struttura organizzativa necessaria per assicurare l'ampia platea dei servizi sociali e risulterebbe impossibile costituirla, sia per i limiti esistenti per l'incremento della dotazione organica che per gli elevati costi.

Si rimarca che la gestione dei servizi sociali necessita di équipes di lavoro composte da diverse professionalità (psicologi, assistenti sociali ed educatori) che il Comune di Almenno San Salvatore non può assumere; pertanto, è necessario individuare soggetti erogatori esterni.

Inoltre, la legislazione di settore, fin dalla legge 328/2000, legge quadro sui servizi sociali, ha incoraggiato le forme di organizzazione e di programmazione dei servizi su base distrettuale e l'Azienda Speciale si colloca nell'ambito di questa visione dei servizi.

Il modello di gestione che l'Amministrazione Almenno San Salvatore da tempo ha intrapreso e che intende proseguire è quello di una gestione in forma associata, come risulta dagli atti di programmazione dell'Ente, quali le linee di mandato e il Documento Unico di Programmazione. Storicamente i servizi sociali sono stati erogati con il modello della gestione associata rappresentato dall'Azienda Territoriale Consortile Valle Imagna Villa d'Almè attorno alla quale si è costituita la rete dei comuni che garantisce l'erogazione dei servizi in forma associata.

Non è al momento individuabile altra rete sul territorio del meratese, caratterizzato dalla presenza di piccoli comuni che solo con la gestione associata possono garantire la soddisfazione dei bisogni della parte più fragile della popolazione.

Il modello di gestione prescelto è quindi quello dell'affidamento ad Azienda Territoriale Consortile Valle Imagna Villa d'Almè previsto dall'art. 14 comma 1 lett. d) del D.Lgs 201/2022.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il conferimento all'Azienda Territoriale Consortile Valle Imagna Villa d'Almè dei servizi pubblici locali secondo il modello "in house providing" è conforme ai principi ed ai requisiti previsti della norma comunitaria (cfr. la sentenza "Teckal" della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'8 novembre 1999 e sentenza "Coditel/Brabant" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'3 novembre 2008), ovvero:

- controllo analogo; secondo tale principio l'Amministrazione comunale deve esercitare sul soggetto affidatario in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi e si concretizza con il potere del Comune di Almenno San Salvatore di verificare i conti annuali dell'Azienda speciale e la sua attività corrente, il potere di nomina degli organi sociali che è in capo agli Enti soci (Organo amministrativo e Revisore dei conti), la possibilità per l'ente socio di esercitare una influenza sugli atti fondamentali dell'Azienda e di programmazione e di strategia, approvando ad esempio il Piano Programma e il budget di previsione.
- attività prevalente ovvero il soggetto affidatario in house deve svolgere la propria attività prevalentemente in favore degli Enti pubblici di appartenenza, dato desumibile dal Bilancio all'Azienda Territoriale Consortile Valle Imagna Villa d'Almè in quanto la totalità dei servizi sono erogati a favore dei Comuni soci

- partecipazione pubblica, il capitale di dotazione all'Azienda Territoriale Consortile Valle Imagna Villa d'Almè è sottoscritto e detenuto da Enti locali per cui il capitale è totalmente pubblico e non vi è alcuna partecipazione di capitali di privati.

Sono confermati i requisiti previsti dalla normativa, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 14 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023).

In conclusione, la scelta dell'affidamento, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) del D.lgs 201/2022, all'Azienda Territoriale Consortile Valle Imagna Villa d'Almè, secondo un modello che rispetta e soddisfa tutti i requisiti previsti dalla normativa europea per gli affidamenti in house providing, risulta conveniente, efficiente ed economico.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

- Azienda Territoriale per i Servizi alla persona Valle Imagna – Villa d’Almè Via Valer 2, Sant’Omobono Terme, P.I./C.F. 0357312016

Azienda Speciale Consortile che promuove, progetta e gestisce interventi e servizi per le persone, le famiglie e per la comunità.

L’Azienda è un **ente strumentale dei 20 comuni** che compongono l’Ambito distrettuale Valle Imagna – Villa d’Almé, il quale presiede all’indirizzo delle politiche sociali territoriali.

L’Azienda, **costituitasi nel 2009**, rende operative le scelte che l’Assemblea dei Sindaci dei 20 comuni assume in ordine alle questioni riconducibili all’età evolutiva, alla disabilità, agli anziani, alla povertà e a tutte le altre **tematiche** riconducibili alla **sfera educativa e sociale**.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

L’attività nel corso dell’esercizio 2022 si è svolta con efficienza, riscontrando dall’utenza un generale apprezzamento circa l’erogazione dei servizi offerti.

EFFICIENZA DEL SERVIZIO

L’analisi del rapporto tra ricavi e costi consente un giudizio di adeguatezza di tale parametro.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Ad oggi, risultano rispettate tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dall’aggiudicatario.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Lo svolgimento della gestione del servizio è stato effettuato in ottemperanza alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni regolamentari e contrattuali, registrano piena soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale sulle modalità gestionali.

In conclusione, la scelta dell'affidamento, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) del D.lgs 201/2022, all'Azienda Territoriale Consortile Valle Imagna Villa d'Almè, secondo un modello che rispetta e soddisfa tutti i requisiti previsti dalla normativa europea per gli affidamenti in house providing, risulta conveniente, efficiente ed economico.

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE (ASC) "VALLE IMAGNA – VILLA D'ALMÈ", AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA" E IL COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE.

Contratto nr. 02/2022

L'anno 2022 addì ventisette del mese di gennaio, tra i signori:

Gianantonio FARINOTTI Direttore dell'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna - Villa d'Almè, Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona" domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Via Valer 2, 24038 Sant'Omobono Terme, che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna - Villa d'Almè, Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona", di seguito denominata Azienda, nel ruolo di ente affidatario dei servizi di cui al presente atto, a ciò autorizzato in forza dell'incarico deliberato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) del 26/07/2016 e di successiva proroga, con delibera del CdA, del 9/12/19;

e

Maria Chiara BENEDETTI, Responsabile del Settore 1 del Comune di Almenno San Salvatore, nominata con decreto sindacale n. 18 del 02/01/2020, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Almenno San Salvatore, che interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune stesso;

PREMESSO CHE

- Con atto n. 52632 Rep. n. 10149 Racc. del 31 marzo 2009 a rogito del Notaio G. De Rosa è stata costituita tra i Comuni di Almè, Villa d'Almè, Roncola, Rota d'Imagna, Strozza, Sant'Omobono Terme, Capizzone, Valsecca, Valbrembo, Brumano, Berbenno, Bedulita, Costa Valle Imagna, Fuiplano Valle Imagna, Paladina, Locatello, Corna Imagna, Barzana, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo e Palazzago, l'Azienda Speciale Consortile denominata "Valle Imagna – Villa d'Almè Azienda Territoriale per i servizi alla persona", con sede in Sant'Omobono Terme, via Valer, n. 2 (di seguito anche solo la "Azienda");
- Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, l'Azienda ha la finalità principale di realizzare, per conto dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Valle Imagna – Villa d'Almè e sulla base delle indicazioni programmatiche della stessa, i servizi sociali e socio-assistenziali la cui competenza è a loro assegnata ex L. 328/2000 e L.R. 3/2008 e s.m.i., in conformità alle indicazioni politiche e programmatiche dell'Assemblea (art. 3 Statuto);
- Scopo dell'Azienda è, in particolare, l'esercizio in proprio e/o per conto di terzi delle attività connesse e/o inerenti alla gestione dei servizi sociali, dei servizi socio-educativi e assistenziali in generale, nonché ogni e qualsiasi tipo di attività sociale o socio-assistenziale di competenza degli enti locali consorziati;
- In concreto, l'Azienda può gestire uno o più dei servizi sopra descritti in ciascuna delle forme previste dalla legislazione vigente e, come precisato dall'art. 4, comma 3, dello Statuto è anche "abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione e/o semplice contratto di servizio, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni Consorziati", tra cui sono senz'altro compresi, *in primis*, il servizio sociale di base e il servizio Tutela minori;
- Con deliberazione dell'Assemblea Consortile del 12 luglio 2021, successivamente sottoposta all'approvazione da parte dei competenti consigli comunali, l'Azienda ha approvato il Piano di organizzazione del personale e dotazione organica, nell'ottica dell'istituzione della gestione associata del

servizio sociale di base e del servizio Tutela minori giusta lo schema di convenzione tra i Comuni appartenenti all'Ambito Valle Imagna – Villa d'Almè;

- Così operando, i Comuni dell'Ambito Valle Imagna – Villa d'Almè, che partecipano ad ASC, hanno concordemente ritenuto necessario ed opportuno attuare il potenziamento del sistema dei servizi sociali locali per il perseguimento dei nuovi livelli essenziali di prestazioni e servizi introdotto dall'art. 1, comma da 797 a 803, L. 178/2020, valendosi della possibilità di ottenere il contributo ivi istituito, procedendo ad implementare l'organico degli assistenti sociali operanti nell'Ambito con l'assunzione di n. 5 assistenti sociali con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato da parte dell'ente strumentale ASC;
- In ordine alla destinazione del contributo ministeriale di cui all'art. 1, comma da 797 a 803 della L. 178/2020, che sarà incassato dall'Azienda in qualità di ente capofila dell'Ambito, per ogni anno d'esercizio l'Assemblea Sindaci dell'Ambito distrettuale deciderà, in merito, in sede di approvazione del bilancio previsionale annuale (dell'Ambito);
- Con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 27/08/2021, il Comune di Almenno San Salvatore ha approvato la convenzione per l'organizzazione e la gestione in forma associata del Servizio Sociale Territoriale, che è stata sottoscritta il 10 gennaio 2022 (di seguito la "Convenzione");
- L'art. 5 della Convenzione prevede che ASC, quale ente strumentale di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito, provveda tra l'altro:
 - Ad organizzare la gestione in forma associata del servizio sociale di base ai Comuni appartenenti all'Ambito Valle Imagna – Villa d'Almè, alle condizioni e secondo le modalità che verranno definite nel contratto di servizio che verrà stipulato con ciascuno di essi, con la previsione che, nel caso di Comuni che abbiano alle dipendenze proprie o di loro Unioni assistenti sociali, fatta salva l'eventualità di una cessione del contratto di lavoro nei casi e nell'osservanza delle modalità previste dalla vigente normativa, il contratto di servizio riguarderà sia il coordinamento organizzativo e amministrativo tra il personale comunale o delle Unioni e i servizi gestiti in forma associata tramite ASC, sia le eventuali sostituzioni del personale comunale o delle Unioni che si rendessero necessarie in dipendenza di temporanee assenze del personale dipendente;
 - A curare in autonomia ed in via esclusiva la gestione organizzativa ed amministrativa degli assistenti sociali alle dipendenze di ASC, ricorrendo solo in caso di bisogno a forme di esternalizzazione;
 - Ad assicurare il massimo raccordo tra gli assistenti sociali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati con il prioritario obiettivo di garantire che il servizio sia reso secondo linee di indirizzo e secondo modalità omogenee nei diversi territori comunali;
 - A curare la formazione continua e l'aggiornamento professionale di tutti gli assistenti sociali dell'Ambito;
 - A predisporre, nei termini previsti nel contratto di servizio, la previsione di spesa per ogni Comune per l'esercizio successivo, in misura proporzionata e proporzionale all'impegno dell'assistente sociale nel territorio comunale, in funzione di quanto convenuto tra le parti;
 - A predisporre, nei termini previsti nel contratto di servizio, il rendiconto delle spese sostenute per la gestione del servizio, con indicazione dell'eventuale conguaglio dovuto dal singolo Comune.
- L'art. 6 della Convenzione, nel ribadire che i Comuni dell'Ambito rimangono titolari delle funzioni attribuite dalla vigente normativa, prevede che essi operino in forma associata per la gestione del servizio, secondo le modalità previste nella Convenzione e secondo quelle definite nel singolo contratto di servizio. Inoltre, l'art. 6, comma 2, della Convenzione riconosce a ciascun Comune la facoltà di richiedere, al momento della stipula del singolo contratto di servizio, di assicurare la stabilità e continuità con una o più

determinata/e figure di assistente/i sociale/i, a fronte della necessaria copertura di ogni onere conseguente a tale richiesta;

- Il Comune di Almenno San Salvatore e ASC, richiamata integralmente la Convenzione, intendono definire per quanto occorra con il presente Contratto di servizio le condizioni e specifiche modalità di gestione del servizio sociale di base da parte di ASC, in conformità alle esigenze manifestate dal Comune di Almenno San Salvatore, che si sono sostanziate nella richiesta di n. 20 ore settimanali, per 46 settimane annuali;
- L'Azienda, valutate le esigenze rappresentate dal Comune, ha il compito di predisporre annualmente la previsione di spesa relativa al Servizio sociale di base;

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il contratto di servizio (il “Contratto”) ha per oggetto il servizio sociale di base per il Comune di Almenno San Salvatore, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione per l’organizzazione e la gestione in forma associata del Servizio Sociale Territoriale, secondo le condizioni e le modalità concordate nel presente Contratto e delle eventuali modifiche che venissero convenute tra le parti.

In particolare, il presente Contratto ha come oggetto la gestione del Servizio Sociale di base del Comune di Almenno San Salvatore, attraverso l’impiego di assistenti sociali, dipendenti dell’Azienda Speciale Consortile, per un totale di 20 ore settimanali, per 46 settimane annuali.

ART. 2 – FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Comune rimane titolare delle funzioni relative al servizio sociale di base attribuitegli dalla vigente normativa, il cui esercizio in forma associata viene assicurato attraverso l’ente strumentale ASC.

Finalità del servizio è quella di assicurare i livelli essenziali di assistenza, rafforzando l’integrazione tra il servizio sociale territoriale e gli altri servizi socio-assistenziali e socio-sanitari che rispondono ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione, ottimizzando le risorse finanziarie, umane e strutturali disponibili.

Il servizio comprende interventi aventi lo scopo di supportare le persone e le famiglie in stato di bisogno e di promuovere, più in generale, il benessere dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Valle Imagna Villa d’Almè, attraverso azioni che favoriscano le capacità di relazione e socializzazione.

Gli interventi del Servizio Sociale Territoriale tengono conto del contesto relazionale e sociale in cui le persone sono inserite e si svolgono secondo un progetto personalizzato e/o familiare nell’ambito di una rete di servizi integrati.

Gli obiettivi del servizio, pertanto, sono:

- sostenere l’autonomia personale e/o familiare;
- migliorare la qualità della vita nel suo complesso;
- mantenere o ricostruire la rete delle relazioni sociali e familiari.

ART. 3 – DURATA

Il Contratto ha la durata di quindici anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, salvo variazioni.

Eventuali variazioni o modifiche del presente contratto di servizio dovranno essere concordate tra le parti.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI ASC

In riferimento a quanto previsto dall’Art. 5 della Convenzione e citato in premessa del presente contratto l’Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire:

- che la gestione del servizio avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità del servizio stesso, prevedendo incontri periodici tra le assistenti sociali e l'Azienda (da ricomprendere nell'orario lavorativo complessivo dell'assistente sociale e quindi in quota parte a carico del Comune in proporzione al proprio orario d'impiego settimanale);
- che la gestione del servizio avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri determinati dall'Assemblea dei Sindaci e di quelli determinati d'intesa con il Comune;
- la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza;
- che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e di protezione dei lavoratori, comprese eventuali sostituzioni nei periodi di assenza per malattia, maternità permessi e tutto quanto contemplato dalla normativa in materia;
- l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

A fronte di un monte ore max. di formazione continua e aggiornamento professionale, definito annualmente in base alla contrattazione sindacale ed aziendale, ASC curerà la definizione del piano formativo e di aggiornamento; le ore impiegate dall'assistente sociale nelle attività relative saranno, in quota parte in proporzione al proprio orario d'impiego, ricomprese nelle ore settimanali e quindi a carico del comune.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

Il costo orario, riconosciuto all'Azienda per il servizio, è di €.21,70 e verrà corrisposto nei termini e con le modalità previste all'art. 7 del presente Contratto.

Tale costo è da intendersi onnicomprensivo di tutte le attività che sono svolte dall'Azienda per il servizio in virtù degli obblighi assunti con il presente Contratto, eccezion fatta per gli oneri derivanti dagli spostamenti correlati ad esigenze di servizio (es. rimborsi chilometrici) e per il costo relativo al buono pasto (€.7,99) da riconoscere al dipendente, che sarà addebitato al Comune in quota parte in proporzione all'orario di impiego settimanale.

È previsto l'incremento del costo orario per eventuali adeguamenti retributivi dovuti alle assistenti sociali a fronte di aumenti contrattuali.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) stanziare nel proprio bilancio di previsione la quota necessaria alla copertura degli oneri di cui all'art. 5;
- b) rimborsare all'Azienda tutti i costi sostenuti dalla stessa per l'attività svolta dall'assistente sociale impegnata nel servizio in oggetto, per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità di cui all'art. 5;
- c) creare le condizioni per garantire un servizio sociale efficace ed efficiente;
- d) partecipare attivamente alla rete integrata dei servizi sociali di Ambito.

ART. 7 – PAGAMENTI

Il Comune, in base al numero di ore settimanali necessarie al proprio fabbisogno e agli oneri aggiuntivi previsti all'art. 5, garantirà le risorse necessarie in sede di approvazione del bilancio previsionale.

Il Comune si impegna al pagamento delle note di addebito, emesse dall'Azienda trimestralmente, per l'erogazione del servizio.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

Qualora dall'esercizio delle attività connesse al presente Contratto derivassero danni di qualunque natura all'Azienda, al Comune o a terzi, quali l'omessa o l'incompleta o ritardata attuazione degli interventi dovuti in base al presente Contratto, l'Azienda ne assume responsabilità, fatta eccezione per il caso in cui i danni siano imputabili a carenze nell'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune o alla mancanza delle risorse necessarie.

ART. 9 – CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

Il Comune ha il diritto di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente Contratto. Verrà predisposta per il Comune una relazione annuale riguardante la gestione del servizio.

ART. 10 – CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE

In caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente Contratto da parte dell'Azienda, il Comune potrà diffidarla all'adempimento, indicando per iscritto gli addebiti, concedendo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni o per la messa in atto delle iniziative e delle attività necessarie per conformare la propria attività alla diffida.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune potrà dichiarare la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

1. per gravi ritardi o interruzioni ingiustificate dell'attività ovvero per la grave carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi;
2. per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente Contratto.

In tali casi, la risoluzione si verificherà quando il Comune dichiarerà all'Azienda che intende valersi della clausola risolutiva, previa contestazione per iscritto degli addebiti e previa valutazione delle controdeduzioni che l'Azienda avrà la facoltà di presentare entro il termine assegnatole, comunque non inferiore a 15 giorni.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente per Legge, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 13 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, rimane fermo quanto previsto dalla Convenzione per l'organizzazione e la gestione in forma associata del Servizio Sociale Territoriale e si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 14 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Comune, firmatario del presente accordo, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche

particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all'Art. 2 dell'informativa allegata al presente contratto.

Revoca del consenso al trattamento: si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 15 – TRACCIABILITA'

Le parti danno atto che il presente contratto non è riconducibile alla fattispecie dei contratti pubblici di appalto/concessione ed esula dagli ambiti di applicazione sia del D. Lgs. n. 50/2016, sia dall'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come meglio specificato al paragrafo 2.5 della delibera n. 556 del 31/05/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme collegate.

Per il Comune di Almenno San Salvatore
Il Responsabile del Settore 1
Maria Chiara BENEDETTI

Per "Valle Imagna - Villa d'Almè -
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona"
Il Direttore
Gianantonio FARINOTTI

INFORMATIVA

Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni ed il regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati forniti o comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza e dei vostri diritti.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATA PROTECTION OFFICER

Il Dott. Massimo Bandera in qualità di Legale Rappresentante di Valle Imagna Villa d'Almè, Azienda territoriale per i Servizi alla Persona, con sede in Sant'Omobono Terme, Via Valer 2 è il Titolare del trattamento.

Il DATA PROTECTION OFFICER è la dott.ssa Laura Baluda contattabile alla mail dpo@ascimagnavilla.bg.it.

DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Informiamo che oggetto del trattamento potranno essere i suoi dati personali, comuni, sensibili e giudiziari.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali, sarà finalizzato unicamente alla gestione dei servizi sociali per cui L'Azienda Territoriale è incaricata dalle amministrazioni comunali socie.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I suoi dati verranno trattati utilizzando strumenti manuali nonché strumenti informatici anche mediante l'inserimento di essi in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.

La Società ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i Suoi dati personali.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento.

COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I suoi dati personali, in considerazione della tipologia contrattuale in essere, possono essere comunicati ad Enti che all'uopo possono effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali in particolare:

- A Regione Lombardia;
- Alle amministrazioni comunali socie;
- Agli Organi pubblici di verifica e di controllo;
- All'Amministrazione Finanziaria;
- Alle società di assicurazione;
- Alle banche, istituti di credito.

DIFFUSIONE

I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza previa autorizzazione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del servizio ed alla cessazione dello stesso per il periodo necessario per ottemperare alle norme di legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei, in qualità, di interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare in qualunque momento, i diritti a lei espressamente riconosciuti dal Regolamento europeo, ed in particolare il diritto:

- di accesso ai dati personali (art. 15) il diritto di rettifica(art.16)
- alla cancellazione (art. 17)
- alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18)
- alla portabilità dei dati personali (art. 20)
- di opposizione (art.21)
- a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22)
- di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

Qualora ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati di seguito viene indicato l'indirizzo mail del Titolare del trattamento a cui potrà rivolgersi al numero di telefono 035851782 nonché l'indirizzo per posta ordinaria Via Valer 2, 24038 Sant'Omobono Terme (Bg).

Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l'esercizio dei diritti sopra elencati potrà scrivere a segreteria@ascimagnavilla.bg.it.

Il Legale Rappresentante Massimo Bandera